



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI LAVANOLOGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L’IRST DI MELDOLA

**ALLEGATO 5.13
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi al servizio oggetto, il fornitore dovrà attenersi a quanto di seguito riportato.

1. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI (CAM PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI DM 11 GENNAIO 2017

I prodotti tessili noleggiati nel presente appalto, oltre a rispettare i requisiti previsti in Capitolato e negli appositi allegati, devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili, di cui all'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 di adozione dei "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili (aggiornamento dei CAM per l'acquisto di prodotti tessili, Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011)".

Nello specifico i prodotti tessili noleggiati devono essere conformi ai seguenti punti:

- 4.1.2 "Restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito";
- 4.1.4 Capi di abbigliamento "complessi" (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità;
- 4.1.5 "Durabilità e caratteristiche tecniche" dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili;

Gli indumenti devono essere progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica.

A tal fine il fornitore potrà effettuare le operazioni di riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa.

Le misure volte ad allungare la vita dei tessili oggetto del servizio (massimizzazione del riuso e del riciclo) saranno quelle dichiarate in sede di gara dal fornitore.

In fase di avvio dell'appalto il fornitore dovrà inserire sul proprio sistema operativo, messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria, la documentazione a comprova. In particolare:

si ritengono conformi ai criteri di cui sopra gli articoli oggetto della gara con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) o l'etichetta Standard 100 (Classe II) OEKO-TEX®, oppure con un'altra etichetta ecologica conforme alla UNI EN ISO 14024 che preveda analoghi requisiti. Nel caso del possesso di etichette ecologiche equivalenti e conformi alla UNI EN ISO 14024, il fornitore dovrà indicare i riferimenti dello standard e i requisiti che vi sono contenuti, che non potranno essere meno restrittivi rispetto ai criteri ambientali sopra riportati. Nel caso in cui le suddette certificazioni siano state

rilasciate ai produttori del tessuto, il fornitore dovrà presentare anche apposita dichiarazione che ne attesti l'utilizzo per il confezionamento degli indumenti; l'amministrazione si riserva di richiedere copia delle fatture di acquisto. In assenza di tali etichette, i prodotti dovranno essere in possesso di rapporti di prova redatti da un laboratorio accreditato ISO 17025 sulle metodiche di prova pertinenti, così come previsto nei CAM per le forniture di prodotti tessili sopra richiamati.

2. MATERASSI E GUANCIALI

I Materassi oltre quanto previsto in capitolato devono avere imbottitura in poliuretano espanso flessibile a cellule aperte.

I materassi e i guanciali specialistici, inoltre, se composti da più elementi, ad esempio ad incastro geometrico, sono realizzati senza l'utilizzo di colle e sono progettati per facilitare lo smontaggio, il recupero e la riparazione o sostituzione dei diversi materiali componenti. I materassi offerti devono altresì essere facilmente disassemblabili affinché le parti usurate possano essere facilmente riparate e sostituite e i componenti costituiti da materiali diversi riciclati al termine della loro vita utile.

In fase di avvio dell' appalto il fornitore dovrà inserire sul proprio sistema operativo, messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria, oltre che le certificazioni richieste le schede tecniche dei prodotti e le indicazioni per l'uso e la manutenzione con le istruzioni di smontaggio dei materassi e dei guanciali specialistici realizzati da più elementi e ad incastro geometrico per il disassemblaggio e per la sostituzione delle parti usurate.

3. DETERGENTI E "SISTEMI A PIÙ COMPONENTI" PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI DM 9/12/2020 (CAM LAVANOLO)

Gli articoli dovranno essere lavati utilizzando prodotti che non diano luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche per i dipendenti e gli utenti dell'Azienda sanitaria, nonché a problematiche ambientali delle fasi del processo di lavaggio.

Gli articoli del servizio affidato devono essere trattati, fatte salve indicazioni specifiche da parte delle autorità nazionali competenti legate ad emergenze epidemiologiche, con prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'equivalente etichetta ambientale di cui alla UNI EN ISO 14024 o con detersivi e sostanze chimiche conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al punto D del CAM Lavanolo (D.M. Ambiente 9 dicembre 2020, G.U. n.2 del 04/01/2021), muniti di rapporti di prova rilasciati da un laboratorio operante nel settore chimico sulle matrici di riferimento, accreditato UNI EN ISO/IEC 17025, e qui di seguito si riportano:

D) CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI E SISTEMI A PIU' COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI

I detergenti devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti e, se non in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali di cui alla UNI EN ISO 14024, devono essere, così come le sostanze chimiche utilizzate nei “sistemi a più componenti”, conformi ai seguenti criteri ambientali minimi:

1) Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017¹.

La parte A dell'elenco DID²³ sopra indicato specifica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008¹³.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

¹ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>;

² <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

³ Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008 C.4 Determinazioni della pronta (ready) biodegradabilità.

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

2) Sostanze e miscele non ammesse o limitate

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

- Sostanze specifiche non ammesse

Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ⁴ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido -dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

⁴ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri, o altre particelle polimeriche sintetiche insolubili, anche se biodegradabili.

- Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come fosfati e fosfonati) ammessa nel prodotto è riportata di seguito: 1,50 g/kg di bucato.

b) Sostanze e miscele pericolose

Prodotto finale: il prodotto non deve essere classificato né etichettato a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzante respiratorio o cutaneo, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco della tabella A, con le seguenti eccezioni:

I prodotti finali che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Sostanze utilizzate: il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco della tabella A ¹⁵.

Se più rigorosi prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art.10 del Regolamento (CE) n.1272/2008.

Tabella A elenco delle indicazioni di pericolo

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione)

¹⁵ Se più restrittivi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da quanto previsto alla lettera b)

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi**	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
Subtilisina	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H411 Tossico per gli organismi acquatici con gli effetti di lunga durata
NTA come impurità in MGDA and GLDA***	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

<p>Ipoclorito di sodio, sulla base di specifica indicazione del Ministero della Salute e/o dell'ISS legata a particolari esigenze epidemiologiche o laddove richiesto nei capitolati d'appalto o dai responsabili dell'igiene nel caso di DPI o DM usati nel settore sanitario</p>	<p>H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</p>
--	--

*** Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele*

****In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.*

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp⁵).

3) **Sostanze biocide nei detergenti: conservanti**

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato per via sperimentale, < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

4) **Fragranze e coloranti**

Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance

⁵ Si considerano le sostanze incluse nella *Candidate list* pubblicata sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche-ECHA alla data del bando di gara.

Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi)⁶. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5) Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

6) Requisiti dell'imballaggio

Il prodotto deve essere erogabile con travaso in serbatoi fissi presso l'impianto di lavanderia, e/o deve avere imballaggi con plastica riciclata almeno al 30%, con vuoto a rendere al produttore del detergente, per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente medesimo.

Il sistema del ritiro dell'imballaggio per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente, deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione del produttore del detergente, resa ai sensi del DPR n.445/2000, in cui sia descritta la logistica, sia indicata la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi e siano allegate idonee immagini fotografiche dello stesso.

Gli imballaggi, se presenti, devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
---------------------------	--------------------------------

⁶ Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://ifraorg.org>

Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta in PS in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $>1\text{g/cm}^3$ usate con un contenitore in PET - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $<1\text{g/cm}^3$ usate con un contenitore in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura in PS abbinata ad un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un contenitore in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dall'imballaggio - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un imballaggio in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con un imballaggio in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati all'imballaggio o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

7) Sistemi di dosaggio automatico

I detergenti ed i sistemi a più componenti devono avere dei sistemi di dosaggio o di diluizione automatici, o comunque tali da evitare che la diluizione o il dosaggio sia condotto in maniera arbitraria dagli utilizzatori.

8) Idoneità all'uso

Il detergente deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore. Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

9) Criteri ambientali minimi dei detersivi e dei "sistemi a più componenti": verifiche di conformità

La conformità dei detersivi e delle altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, nel caso siano privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. La conformità dovrà essere dimostrata ad avvio appalto

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le verifiche sulle caratteristiche ambientali, specifiche verifiche sulla base:

- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Sati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulla SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni da acquisire dai produttori;
- delle prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze nei detersivi e nelle eventuali altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio.

Tali sostanze possono essere una o più di quelle specificatamente individuate nell'elenco sub D, lett. a) specifiche tecniche, punto 2 lett. a) (esempio: atranolo, EDTA, sostanze alchilate perfluorate etc.) o delle altre genericamente individuate in base alle indicazioni di pericolo previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate in Tabella A che possono trovare impiego nelle formulazioni detersivi o una o più delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), quali ad esempio: acido borico (CAS:10043-35-3), diisodio tetraborato (CAS:1330-43-4), 1-metil-2-pirrolidone (CAS:872-50-4), 2-metossietanolo (CAS:109-86-4), 2-etossietanolo (CAS:110-80-5), che trovano impiego nei prodotti detersivi e nei "sistemi a più componenti".

In particolare, in riferimento alle SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in Candidate List, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o

logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà far prelevare un campione dei detersivi utilizzati e far eseguire le prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze, sopra richiamate.

Per i prodotti non erogabili con travaso, deve essere fornita prova del suo effettivo riutilizzo da parte dello stesso, oppure deve essere indicato il contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve essere almeno pari al 30% in peso dell'imballaggio stesso. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione *ad hoc* quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti.